

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E IL
COMUNE DI PORTO VENERE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
DIDATTICHE, FORMATIVE E DI RICERCA NELLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL
PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTO VENERE**

Il Sig. Massimo Nardini, nato a Porto Venere il 10.02.1957, Sindaco del Comune di Porto Venere e Responsabile del Parco Naturale Regionale di Porto Venere (C.F. Ente 00235390119), domiciliato per la carica presso la sede di tale Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Porto Venere, che rappresenta e che di seguito sarà denominato Comune;

Il Prof. Giacomo Deferrari, nato a Genova il 12/08/1940, Rettore dell'Università di Genova (C.F. Ente 00754150100), domiciliato per la carica presso la sede di tale ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Genova, che rappresenta e che di seguito sarà denominata Università, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.02.2010;

Dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti";

PREMESSO CHE

- nel 1997 il territorio di Porto Venere è stato inserito dall'Unesco nella lista dei Siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità;
- nel 2001 è stato costituito, con L. R. 3 settembre 2001 n. 30, il Parco Naturale Regionale di Porto Venere;
- è intenzione del Comune di Porto Venere dare impulso ad un utilizzo del territorio e delle strutture pubbliche in esso presenti finalizzato alla promozione della ricerca scientifica, dello studio dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e, in generale, della formazione di alto livello;
- l'Amministrazione Comunale sta attivando, in piena sintonia e collaborazione con gli Enti di Ricerca della Provincia della Spezia (E.N.E.A., C.N.R.-I.S.M.A.R., I.N.G.V., N.U.R.C.) ed in linea con gli obiettivi prioritari e le specificità del Parco Naturale Regionale, un progetto relativo alla creazione del Centro Internazionale di Studi Ambientali e Turistici (C.I.S.A.T.), incentrato sulla ricerca scientifica, l'alta formazione e sullo studio nei settori della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il progetto complessivo prevede l'utilizzo delle principali strutture pubbliche del territorio comunale per fini scientifici e formativi (Torre Corazzata Umberto I sull'isola Palmaria, Centro di educazione Ambientale della Palmaria, Centro Educazione Ambientale di Porto Venere, Castello Doria di Porto Venere, Sala del refettorio del Convento degli Olivetani delle Grazie), con la possibilità di disporre di tre laboratori, circa cento posti letto, ed aule attrezzate di diversa capienza per un numero complessivo di oltre 500 posti;
- Considerate le peculiarità naturalistiche dell'Area Parco, in particolare dell'Area di Tutela Marina, la volontà realizzare, nell'ambito del Progetto C.I.S.A.T., un "Osservatorio Marino" utile al monitoraggio e, di conseguenza, ad una migliore più efficace gestione delle risorse naturali in ambito turistico.

- l'area di Porto Venere, considerata l'opportunità di collaborazione con il Distretto per le Tecnologie Marine appena sorto alla Spezia è idonea a diventare un sito importante per valutare degli aspetti ambientali delle ricerche scientifiche, testare le diverse strumentazioni e definire, mediante la stipula di un protocollo d'intesa, gli indirizzi che la ricerca deve assumere per fornire strumenti di gestione dei parchi e delle aree di tutela marina;
- l'Università, sede istituzionale dedicata all'alta formazione e luogo privilegiato per la promozione della cultura umanistica e scientifica, ha da sempre curato i rapporti con le imprese e con gli enti pubblici e privati con l'obiettivo di completare il rapporto tra conoscenza teorica ed applicazione pratica;
- l'Università ha quindi scelto di creare sinergie con il territorio anche al fine di avvicinare la formazione e la ricerca alle comunità locali, con l'obiettivo di consolidare o realizzare momenti di creatività, di dibattito, di riflessione su molti aspetti della società civile e dello sviluppo sostenibile;
- il D.P.R. n. 382/80 all'art. 27 prevede la possibilità per i Rettori delle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

CONSIDERATO CHE

- tra il Parco Naturale Regionale di Porto Venere e l'Università sono stati individuati campi comuni di interesse e di lavoro nei rispettivi programmi amministrativi e didattico-scientifici, volti a valorizzare le risorse culturali e ambientali presenti nel territorio;
- rientra nei fini istituzionali del Comune, gestore del Parco Naturale Regionale, e dell'Università realizzare tutte le intese possibili di collaborazione al fine di contribuire alla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali del territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2– Oggetto e finalità

1. Le Parti si propongono di promuovere, organizzare e svolgere attività culturali, didattiche, formative e di ricerca scientifica sul territorio comunale e, in particolare nelle strutture pubbliche che saranno messe a disposizione .
2. Le finalità proposte sono quelle precisate nell'ambito del progetto del Centro Internazionale di Studi Ambientali e Turistici, soprattutto in relazione:

- a. all'organizzazione di un centro di alta formazione nel settore culturale, scientifico e tecnico, con particolare riferimento ai problemi legati all'ambiente e ai modelli di sviluppo sostenibile;
- b. alla progettazione e realizzazione di un centro di ricerca interdisciplinare sulle tematiche ambientali;
- c. allo studio e alla ricerca sulle tecnologie utilizzabili per le attività legate al mare;
- d. all'alta formazione delle professionalità da destinare ai lavori legati al mare e ai suoi prodotti ed alla tutela dell'ambiente in genere;
- e. alla costruzione di un punto di confronto e di lavoro comune tra università, enti di ricerca e privati, aziende private ad alta specializzazione, istituzioni ed enti locali.

Art. 3 – Attività

1. Al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente l'Università di Genova intende collaborare alla realizzazione, in cooperazione anche con altri enti pubblici o privati di ricerca e formazione, del progetto per il Centro Internazionale di Studi Turistici ed Ambientali che sarà realizzato nelle strutture pubbliche del territorio comunale di Porto Venere, comprendenti sale congressi, foresterie e laboratori.
2. Nell'ambito della collaborazione potranno essere organizzate, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a. attività didattiche di alto livello (corsi, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca, scuole estive, cicli di seminari, stages e tirocini tematici) nei vari settori disciplinari di intervento dell'Università, con particolare riferimento alle tematiche ambientali, della gestione e dello sviluppo dei territori;
 - b. attività di ricerca da realizzarsi attraverso la progettazione e realizzazione di laboratori scientifici negli spazi a ciò destinati all'interno delle strutture pubbliche, soprattutto in relazione allo studio dell'ambiente e del mare (es. ricerca applicata alla tutela dell'ambiente marino, allo studio delle tecnologie marine, alla formazione di professionalità legate al mare, alla sperimentazione di attività produttive ecologicamente sostenibili, allo studio dei prodotti del mare);
 - c. attività didattica e formativa sulle fasi e sui prodotti dei vari progetti di ricerca attivati;
 - d. attività di potenziamento delle relazioni fra i diversi livelli istituzionali dell'istruzione e della formazione (dai livelli elementari a quelli universitari) con riferimento allo studio delle risorse ambientali;
 - e. attività convegnistiche, congressuali e seminariali, espositive;
 - f. attività di educazione ambientale, e soggiorni ludico-educativi (edutainment);
 - g. tirocini e stages.
3. Le attività di cui ai punti precedenti possono essere svolte anche in collaborazione con gli altri enti di ricerca, istituzioni ed università, qualora non siano disponibili presso l'Università di Genova le specifiche professionalità richieste nel progetto.

Art. 4 – Rapporti economici

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in apposite convenzioni attuative che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 5 – Utilizzo delle strutture

1. L'Università per lo svolgimento delle proprie attività avrà a disposizione le strutture indicate in premessa;
2. L'utilizzo di immobili diversi e l'eventuale messa in opera di strutture tecniche utili alle attività didattiche o di ricerca dovrà essere concordato con il Parco e, nel caso in cui si rendesse necessario, debitamente autorizzato;
3. L'individuazione dei locali da destinarsi alle attività di ricerca (laboratori) e la dotazione degli strumenti necessari sarà approvata dal Parco Naturale secondo le indicazioni del Comitato scientifico, come da art. 10;

Art. 6 – Servizi di supporto e aggiuntivi

1. Oltre alle strutture di cui al punto precedente il Parco Naturale Regionale di Porto Venere mette a disposizione dell'Università di Genova e del personale impegnato nella realizzazione delle attività ulteriori servizi di supporto quali trasporti terrestri e marittimi, parcheggi, accoglienza.
2. Saranno offerte apposite convenzioni, a prezzi agevolati, per la fruizione dei servizi presenti sul territorio, quali: strutture ricettive, ristoranti, bar, musei. Sarà quindi possibile svolgere, altresì, escursioni e soggiorni, a prezzi agevolati, grazie alla collaborazione tra il Parco e gli operatori privati e pubblici locali, al fine di vivere e conoscere appieno il territorio e visitare i siti d'interesse culturale e naturalistico (a titolo esemplificativo: attività sportive, naturalistiche e culturali come corsi di vela, di nuoto, corsi di immersione e di arrampicata, escursioni guidate a pieni o in barca, lezioni sulle tradizioni marinaresche...).

Art. 7 – Convenzioni attuative

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente convenzione l'Università di Genova, le singole facoltà e i dipartimenti attiveranno specifici progetti didattici, di ricerca, di formazione anche in collaborazione con altri enti.
2. Le modalità di realizzazione delle attività di cui al comma precedente saranno specificate in appositi atti da stipularsi tra la struttura interessata e il Comune, nei quali dovranno essere specificati:
 - a. l'oggetto delle prestazioni,
 - b. la durata del progetto,
 - c. le modalità di partecipazione di ognuna delle parti,
 - d. la ripartizione delle spese secondo il criterio di cui all'articolo 4.

Art. 8 – Promozione delle attività

1. Le attività di promozione saranno volte a diffondere e valorizzare i risultati raggiunti sia nel contesto locale coinvolgendo gli operatori, in stretta collaborazione con le associazioni di settore, sia in un contesto più ampio per facilitare la diffusione dei risultati ottenuti.
2. Pertanto l'Università e il Parco promuovono le attività didattiche e scientifiche realizzate utilizzando anche le reti pubbliche e private, nazionali ed internazionali, di cui gli enti fanno parte.
3. In particolare sarà attivata la collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), con la rete dei Siti Unesco, con la rete dei Parchi Naturali e delle Aree Marine Protette.
4. Per le attività promozionali potrà essere concordata la produzione di materiale cartaceo, audiovisivo, informatico e la realizzazione di siti Internet dedicati.

Art. 9 – Attività diverse

1. L'Università di Genova promuove l'utilizzo delle strutture del territorio del Comune di Porto Venere per l'organizzazione dei convegni, congressi, attività seminari e mostre. A tal fine le Facoltà e i Dipartimenti saranno costantemente informati delle opportunità e delle condizioni di utilizzo delle strutture.

Art. 10 – Comitato scientifico

1. Per il coordinamento delle attività di cui all'art. 3 le parti costituiscono un Comitato Scientifico composto da n. 3 componenti designati dall'Università di Genova e da n. 3 componenti designati dal Comune di Porto Venere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Al Comitato Scientifico viene conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare ogni iniziativa di comune interesse.
Il Comitato, al suo interno, nominerà il Presidente e il Vice Presidente.
Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.
2. Il Comitato Scientifico si occuperà altresì di proporre al Parco Naturale Regionale il calendario delle attività didattiche, formative, convegnistiche e congressuali.

Art. 11 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente convenzione.
3. Alla scadenza della convenzione in questione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 12 – Diritti di proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale relativi ai progetti attivati spetteranno congiuntamente all'Università di Genova e al Parco Naturale Regionale di Porto Venere.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Comune coinvolti nelle diverse attività oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno.
3. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti attivati, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

Art. 13 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il datore di lavoro del Comune assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Comune.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune ospitato nei locali dell'Ateneo.

Art. 14 – Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente convenzione presso i locali del Comune sono in regola con le coperture assicurative per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 15 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Art. 16– Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 17– Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. presso le sedi indicate nell'intestazione della presente convenzione. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole convenzioni attuative alla data di estinzione della convenzione quadro, salvo quanto eventualmente disposto nelle stesse.

Art. 18 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 19 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. sette pagine e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Porto Venere, 22 aprile 2010

p. l'Università degli Studi di Genova

(prof. Giacomo Deferrari)



p. il Comune di Porto Venere

(sig. Massimo Nardini)

